

Capo X

Obbligazioni contrattuali

di Sara Tonolo

Obbligazioni contrattuali

Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre Convenzioni internazionali, in quanto applicabili.

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. – 2. Rinvio “in ogni caso” alla Convenzione di Roma. – 3. Il Regolamento Roma I. – 4. Uniformità di disciplina in tema di obbligazioni contrattuali. – 5. Limiti derivanti dal coordinamento con le disposizioni speciali del sistema italiano di diritto internazionale privato. In particolare: il contratto di società. – 6. Altre obbligazioni regolate da disposizioni speciali della l. 218/1995. Questioni di prova e procedura. – 7. Limiti derivanti dal coordinamento con le Convenzioni internazionali. – 8. Il coordinamento con gli atti emanati dalle istituzioni comunitarie. – 9. La riserva relativa alle conseguenze della nullità del contratto. – 10. Soluzione delle questioni generali.

Legislazione l. 31.5.1995, n. 218 – l. 19.7.1929, n. 136, esecuzione Conv. Bruxelles 25.8.1924 sull'unificazione delle regole sulla polizza di carico – l. 19.5.1932, n. 841, esecuzione Conv. Varsavia 12.10.1929, sul trasporto aereo internazionale – l. 22.12.1932, n. 1946, esecuzione Conv. Ginevra 7.6.1930 sui conflitti di legge in materia di cambiale e vaglia cambiario – l. 4.1.1934, n. 61, esecuzione Conv. Ginevra 19.3.1931 sui conflitti di legge in materia di assegni bancari – l. 4.2.1958, n. 50, esecuzione Conv. L'Aja 15.6.1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili corporali – l. 6.12.1960, n. 162, esecuzione Conv. Ginevra 19.5.1956, relativa al trasporto internazionale di merci su strada – l. 3.12.1962, n. 1832, esecuzione protocollo de L'Aja 28.9.1955 di modifica della Conv. Varsavia – l. 19.1.1968, n. 62, esecuzione Conv. New York 10.6.1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere – l. 21.6.1971, n. 804, esecuzione Conv. Bruxelles 27.9.1968 sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze – l. 6.2.1981, n. 43, esecuzione protocollo di Guatemala 8.3.1971, e protocolli di Montreal del 25.9.1975 di modifica Conv. Varsavia 1929 – l. 12.6.1984, n. 243 e l. 12.6.1984, n. 244, esecuzione protocolli di Visby del 23.2.1968 e di Bruxelles del 21.12.1979 – l. 18.12.1984, n. 975, esecuzione Conv. di Roma 19.6.1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – l. 18.12.1984, n. 976 esecuzione Conv. di Berna 9.5.1980 relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF) – l. 11.12.1985, n. 765, esecuzione Conv. Vienna 11.4.1980 sulla vendita internazionale di merci – l. 16.10.1989, n. 364, esecuzione Conv. L'Aja 1.7.1985 relativa alla legge sui *trusts* ed al loro riconoscimento. – l. 7.1.1992, n. 54, esecuzione Protocolli di Bruxelles 19.12.1988 – l. 14.7.1993, n. 259, esecuzione Conv. Ottawa 28.5.1988 relativa al *factoring* internazionale – l. 14.7.1993, n. 260, esecuzione Conv. Ottawa 28.5.1988 relativa al *leasing* finanziario internazionale – d.lgs. 17.3.1995, n. 174, attuazione direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita – d.lgs. 17.3.1995, n. 175, attuazione direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita – l. 6.2.1996, n. 52, attuazione direttiva 93/13/CEE – Reg. (CE) 44/2001 del 22.12.2000 – Reg. (CE) 593/2008 del 17.6.2008.

Bibliografia Ballarino e Bonomi 1994 – Davi 1994 – Lagarde 1994 – Tonolo 1994 – Bariatti 1996d – Benedettelli 1996 – Boschiero 1996a – Brogginini 1996b – Frigessi di Rattalma 1996 –

Migliorino 1996 – Treves 1996 – Damascelli 1997 – Pocar 1997 – Trombetta Panigadi 1997 – Villani 1997 – Picone 1998 – Ballarino 1999 – Conetti 1999 – Carbone e Ivaldi 2000 – Bonomi 2003 – Trombetta Panigadi 2003 – Boschiero 2004 – Bertoli 2006 – Franzina 2006 – Lagarde 2006 – Lopes Pegna 2006 – Mankowski 2006 – Mosconi e Campiglio 2006 – Salerno 2007b – Ubertazzi 2008.

1. Osservazioni introduttive

La scelta del nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato di disciplinare la materia delle obbligazioni contrattuali, tramite il richiamo “**in ogni caso**” alla Convenzione di Roma del 1980 (già in vigore nell’ordinamento italiano dall’1.4.1991), ha posto varie questioni interpretative sin dall’entrata in vigore della l. 218/1995, soprattutto circa il collegamento che la disposizione in esame realizza tra la Convenzione e la legge italiana di diritto internazionale privato, allo scopo di assicurare una disciplina unitaria delle obbligazioni contrattuali.

Si tratta di un tema problematico, soprattutto in considerazione dell’assenza, entro la l. 218/1995, di indicazioni circa la natura del rinvio operato dall’art. 57.

L’art. 57 richiama la Convenzione di Roma a disciplinare “in ogni caso” le obbligazioni contrattuali, secondo il metodo c.d. dell’“incorporazione mediante rinvio” (Davì 1994, 72 ss.; Picone 1998, 220 ss.), o del “rinvio specifico” alle Convenzioni internazionali (Bariatti 1996d, 892). Tale metodo – seguito nel sistema italiano di diritto internazionale privato per diverse materie (protezione dei minori, obblighi alimentari, obbligazioni contrattuali, titoli di credito) – si differenzia sia dal “rinvio generale”, di cui all’**art. 2**, sia dalla c.d. “rezezione materiale” delle Convenzioni, ovvero dalla riformulazione delle disposizioni ivi contenute come autonome norme nazionali, analogamente a quanto previsto in altri ordinamenti giuridici (ad es. in quello tedesco).

2. Rinvio “in ogni caso” alla Convenzione di Roma

La legge italiana di diritto internazionale privato non chiarisce tuttavia, come si è detto, la natura di tale rinvio. La configurazione del richiamo di cui all’art. 57 come **rinvio materiale** garantisce la certezza e la continuità della regolamentazione delle obbligazioni contrattuali, ma può infrangere l’unità di disciplina tra il sistema italiano di diritto internazionale privato e il regime convenzionale, qualora quest’ultimo subisca delle modifiche. L’individuazione di un **rinvio formale**, all’interno dell’art. 57, consente di adeguare la disciplina italiana di diritto internazionale privato alle modifiche che la Convenzione di Roma può subire nel corso del tempo, in linea con gli obiettivi generalmente espressi nell’art. 2, ma comporta il rischio di sacrificare l’unità di disciplina nei

casi in cui non riesca il coordinamento di Convenzioni con ambiti d'applicazione differenti sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Per questi motivi, si ritiene preferibile la soluzione che concilia entrambe le posizioni, configurando il rinvio dell'art. 57 come **rinvio recettizio accessorio e condizionato** all'operatività della Convenzione nel suo valore formale originario (Davi 1994, 73 ss.; Boschiero 1996a, 32; Treves 1996, 277; Pocar 1997, 11; Picone 1998, 224). La natura globale e mobile del rinvio alla Convenzione di Roma, inteso come accessorio al rinvio formale alle Convenzioni internazionali di cui all'art. 2, consente di uniformare la disciplina nazionale di conflitto alle modifiche che la regolamentazione convenzionale può subire in seguito all'adesione di nuovi Stati alla Comunità europea, o per effetto delle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee (competente ad interpretare la Convenzione di Roma in base ai Protocolli di Bruxelles del 19.12.1988, *GCE*, 11.4.1993, n. C.97, in vigore solo dall'1.8.2004). È infatti possibile attribuire diretto rilievo nell'ordinamento italiano al prodursi di tali eventi sia con riguardo alla Convenzione originaria, in vigore grazie alla legge di esecuzione, sia relativamente all'estensione materiale della medesima in virtù del richiamo ad essa operato dall'art. 57 (Boschiero 1996a, 33; Picone 1998, 223).

3. *Il Regolamento Roma I*

Queste soluzioni si pongono ora in una diversa prospettiva a seguito della sostituzione della Convenzione di Roma con il Regolamento (CE) 593 del Parlamento e del Consiglio del 17.6.2008 (*G.U.U.E.* 4.7.2008, n. L 177), che avverrà a far data dal 17.12.2009 (sul Regolamento Roma I in generale v. Bonomi 2003, 53 ss.; Boschiero 2004, 319 ss.; Bertoli 2006, 999 ss.; Franzina 2006; Mankowski 2006, 101; Lagarde 2006, 331). Tale intervento si inquadra, peraltro, nell'ormai noto processo di **comunitarizzazione del diritto internazionale privato e processuale**, nell'ambito del quale rileva la nuova competenza normativa attribuita alla Comunità dal Trattato di Amsterdam, specie all'art. 65 Trattato CE, confermato per questi aspetti dal Trattato di Nizza. Il Regolamento dispone espressamente la sostituzione della Convenzione negli Stati membri, precisando che:

«Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce le disposizioni della convenzione di Roma, ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento»

(art. 24.2.).

D'altra parte, si tratta di un atto derivato di diritto comunitario immediatamente applicabile. Non vi è dubbio quindi che il Regolamento Roma I sostituisca, sempre con efficacia *erga omnes*, nel suo ambito materiale di applicazione, la Convenzione di Roma nell'ordinamento italiano.

Rimane tuttavia da chiarire il coordinamento della norma dell'art. 57 che richiama la Convenzione di Roma con il Regolamento Roma I, nel quadro del **principio di sussidiarietà**, secondo il quale la normativa nazionale può contribuire a realizzare i presupposti per l'attuazione del diritto comunitario oppure secondo la dottrina dell'**effetto utile** che valorizza i profili del diritto interno utili ad armonizzare la legislazione nazionale e il diritto comunitario (Salerno, 2007, 182).

Ci si può pertanto chiedere se il richiamo "in ogni caso" previsto dall'art. 57, l. 218/1995 possa essere idoneo ad estendere anche l'operatività materiale del **Regolamento c.d. Roma I**. Alla luce della considerazione generale secondo la quale il rinvio mobile di cui alle Convenzioni internazionali, operato dalla legge italiana di diritto internazionale privato, possa essere inteso con riferimento al modificarsi delle fonti dell'ordinamento nel suo complesso e quindi in corrispondenza alla materia coperta dalla Convenzione, pare possibile concludere che il richiamo alla Convenzione di Roma, di cui all'art. 57 possa essere riferito al Regolamento Roma I, per la necessità di corrispondere alla *ratio* che ha ispirato il legislatore italiano nel conseguire l'uniformità di disciplina tra norme nazionali e regolamentazione comunitaria (v. ad es. *supra*, sub art. 3). Ciò, sul modello della soluzione interpretativa concernente il riferimento dell'art. 3 alla Convenzione di Bruxelles del 1968 e quindi al Regolamento 44/2001, e non senza sottovalutare i difficili problemi determinati dalla non piena corrispondenza di disciplina dei due atti ora considerati, per le innovazioni apportate dal Regolamento Roma I in materia di obbligazioni contrattuali, soprattutto nei casi in cui non vi sia stata la scelta della legge applicabile ad opera delle parti del rapporto (art. 4, sul punto: Lopes Pegna 2006, 756).

4. Uniformità di disciplina in tema di obbligazioni contrattuali

Per quanto concerne l'uniformità di disciplina perseguita, in tema di obbligazioni contrattuali, dal richiamo "in ogni caso" alla Convenzione di Roma, si osserva che l'interpretazione proposta corrisponde a tale obiettivo.

Come noto, le estensioni derivanti dall'art. 57 riguardano solo l'**ambito materiale** della disciplina e sono limitate, in quanto subordinate all'inesistenza di norme speciali di diritto internazionale privato nella l. 218/1995, nelle Convenzioni internazionali e negli atti comunitari (v. sul punto Ballarino e Bonomi 1994, 87 ss.). La prima condizione per la realizzazione di tale estensione *ratione materiae* è la qualificazione **contrattuale** delle obbligazioni relativamente alle quali occorre individuare la legge applicabile (Benedettelli 1996, 1366 ss.; Treves 1996, 276; Carbone e Ivaldi 2000, 108 ss.).

All'esito della qualificazione della fattispecie controversa, si può ad es. ricondurre alla disciplina in esame ad es. l'atto costitutivo di un *trust* di *common law*. Tale atto, di regola sottratto all'ambito d'applicazione della Convenzione di Roma dall'art. 2, 2° co., lett. g), e del Regolamento Roma I (art.

1.2.h), nonché all'operatività della Convenzione de L'Aja dell'1.7.1985 (art. 4), relativa alla legge sui *trusts* ed al loro riconoscimento (Broggini 1996b, 77; Damascelli 1997, 88 ss.) potrà ricadere nell'estensione operata dall'art. 57, nella misura in cui, secondo il sistema giuridico italiano, gli sia riconosciuta natura contrattuale.

In maniera analoga, possono essere sottoposte alle norme estese della Convenzione di Roma le questioni inerenti all'esistenza e alla validità dei compromessi, delle clausole compromissorie e delle convenzioni sul foro competente, qualora si attribuisca a tali istituti una qualificazione contrattuale (Benedettelli 1996, 1377 s.; Treves 1996a, 275; Trombetta Panigadi 1997, 1084). Non convince infatti l'interpretazione secondo cui tali fattispecie sarebbero riconducibili sempre e comunque all'art. 12, l. 218/1995 (Damascelli 1997, 88), poiché presuppone l'immutabilità della loro qualificazione processuale. Per gli aspetti formali di tali accordi, non pare invece possibile operare l'estensione *ratione materiae* della Convenzione di Roma, dal momento che viene in rilievo la disciplina speciale contenuta nell'art. 4 (sulla quale v. *supra*, *sub* art. 4), e nelle Convenzioni internazionali (Convenzione di New York del 10.6.1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere; Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze; Regolamento (CE), 44/2001, del 22.12.2000, *G.U.C.E.* 16.1.2001, n. L 12).

5. Limiti derivanti dal coordinamento con le disposizioni speciali del sistema italiano di diritto internazionale privato. In particolare: il contratto di società

L'operatività del richiamo estensivo contenuto nell'art. 57 è poi subordinata al coordinamento con le disposizioni della l. 218/1995.

Così accade ad es. per il **contratto di costituzione della società**, relativamente al quale – come si è visto (v. *supra*, *sub* art. 25) – il carattere di specialità dell'art. 25 conduce all'applicazione della *lex societatis*, rispetto alla disciplina generale dell'art. 57 (Treves 1996, 275; Damascelli 1997, 85), in astratto idonea a superare l'esclusione di cui all'art. 1.2., lett. e) della Convenzione di Roma, e dell'art.1.2., lett. f) del Regolamento Roma I. D'altra parte, non avrebbe senso sottoporre il contratto di società ad una legge diversa da quella che regola la società, perché l'applicazione di quest'ultima potrebbe determinare comunque il disconoscimento dell'atto di costituzione stipulato sotto un differente regime giuridico (Benedettelli 1996, 1115; Ballarino 1999, 377). Viene invece regolato dalla *lex contractus*, individuata in base alle norme comunitarie, l'**accordo preliminare** semplicemente rivolto a creare obblighi reciproci dei contraenti in vista della futura costituzione della società (Benedettelli 1996, 1371; Ballarino 1999, 378).

6. Altre obbligazioni regolate da disposizioni speciali della l. 218/1995. Questioni di prova e procedura

In maniera analoga, le obbligazioni contrattuali inerenti ai “**regimi matrimoniali**”, sottratte all'applicabilità della Convenzione di Roma e del Regolamento 593/2008, non possono essere loro assoggettate, per effetto del richiamo “in ogni caso” alla disciplina da essi prevista, in quanto rientrano nel raggio d'azione dell'art. 30 (Treves 1996, 275; Pocar 1997, 242); quelle inerenti a **testamenti e successioni** (art. 1, 2° co., lett. b)) verranno regolate dall'art. 46 (Benedettelli 1996, 1376 ss.); quelle relative a diritti e doveri derivanti da rapporti di famiglia, compresi gli **obblighi alimentari** a favore dei figli naturali (art. 1, 2° co., lett. b)), e le donazioni sono riconducibili agli artt. 29, 30, 36, 39, 45 e 56; le questioni di **stato e di capacità** delle persone fisiche (all'art. 1, 2° co., lett. a)) ricadono nella disciplina prevista dagli artt. 20-24.

Nemmeno per le obbligazioni cartolari derivanti da **titoli di credito** diversi da cambiale, assegno e vaglia cambiario, può venire in rilievo l'applicazione estensiva, perché l'art. 59, 3° co., prevede una disciplina speciale, richiamando per l'obbligazione principale la legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso e sottoponendo le obbligazioni diverse da quella principale alla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta (Damascelli 1997, 84 s.).

In maniera analoga, l'estensione *ratione materiae* della Convenzione di Roma e del Regolamento 593/2008 non è attuabile per la rappresentanza volontaria e per la rappresentanza c.d. organica, sottratte all'operatività della Convenzione dall'art. 1.2., lett. f) e del Regolamento dall'art. 1.2., lett. g), dal momento che tali fattispecie risultano regolate dall'art. 60 e dall'art. 25, 2° co. (Damascelli 1997, 85; Trombetta Panigadi 1997, 1084; Trombetta Panigadi 2003).

Infine l'esclusione dell'applicabilità della Convenzione di Roma, o del Regolamento 593/2008, in materia di **prova e procedura** non può essere superata dal richiamo previsto dall'art. 57, dal momento che anche tale materia risulta regolata dalla legge italiana di diritto internazionale privato (art. 12). Occorre comunque tenere presente l'operatività della *lex contractus* quando stabilisce presunzioni legali o ripartisce l'onere della prova (Benedettelli 1996, 1372; Damascelli 1997, 91 s.), secondo quanto prevedono sia la Convenzione di Roma che il Regolamento Roma I.

7. Limiti derivanti dal coordinamento con le Convenzioni internazionali

Per espressa previsione della legge italiana di diritto internazionale privato, l'applicazione ai contratti della Convenzione di Roma del 1980 avviene

«senza pregiudizio delle altre Convenzioni internazionali, in quanto applicabili»
(art. 57, l. 218/1995).

Tale disposizione ribadisce pertanto – anche in relazione alle materie per le quali opera l'estensione dell'art. 57 (Cass. 30.6.1999, n. 366, *RIPP*, 2000, 738-741) – il carattere “cedevole” che la disciplina di conflitto contenuta nella Convenzione di Roma è destinata ad avere, secondo quanto prevede l'**art. 21** di quest'ultima, nell'ordinamento degli Stati che aderiscono al sistema convenzionale (Villani 1997, 13 ss.; Treves 1996, 280 ss.; Lagarde 1994, 55 ss.).

D'altra parte, anche il **Regolamento Roma I** conferma di non ostacolare l'applicazione delle Convenzioni internazionali già in vigore negli Stati contraenti al momento dell'entrata in vigore del Regolamento stesso (art. 25).

Rilevano così a delimitare l'estensione *ratione materiae* della Convenzione di Roma, di cui all'art. 57, e quella del Regolamento Roma I, sia le Convenzioni contenenti norme uniformi di conflitto, sia le Convenzioni di diritto materiale uniforme (Benedettelli 1996, 1388; Treves 1996a, 281), in un quadro complicato in cui l'interazione tra regimi convenzionali diversi può incrinare la certezza e la prevedibilità della disciplina dei rapporti obbligatori internazionali (Conetti 1999, 1074 ss.). In tema di vendita internazionale, si pensi ad es. alle difficoltà di coordinamento con la **Convenzione de L'Aja del 15.6.1955** sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili corporali (Conetti 1999, 1075), e con la **Convenzione di Vienna dell'11.4.1980**.

L'esigenza di coordinamento con altre discipline convenzionali è poi ribadita con riferimento alle **Convenzioni di Ottawa del 28.5.1988** relative al *factoring* e al *leasing* finanziario internazionale, che presentano condizioni di applicazione analoghe a quelle previste dalla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci del 1980: stabilimento dei soggetti implicati nei rapporti in Stati contraenti, e richiamo della legge di un paese contraente come legge regolatrice di due dei contratti in cui si articolano questi rapporti (Treves 1996a, 281).

Anche in tema di contratti internazionali di trasporto, accanto alla disciplina della Convenzione di Roma e del Regolamento Roma I, occorrerà considerare la regolamentazione contenuta nelle Convenzioni unificanti norme di diritto materiale (Benedettelli 1996, 1388; Carbone e Ivaldi 2000, 106). In materia di trasporto marittimo di cose, viene allora in rilievo la Convenzione di Bruxelles del 1924 sull'unificazione delle regole sulla polizza di carico, successivamente modificata dai protocolli di Visby del 23.2.1968 e di Bruxelles del 21.12.1979 e la Convenzione di Amburgo del 31.3.1978 (internazionalmente in vigore, anche se non per l'Italia, dal 1992). Il trasporto aereo è regolato, oltre che dal codice della navigazione, dalla Convenzione di Varsavia del 1929 e da successivi protocolli e Convenzioni. Relativamente al trasporto di merci su strada occorre ricordare l'esistenza della Convenzione di Ginevra del 19.5.1956. Il trasporto ferroviario internazionale di merci è regolato dalla Convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9.5.1980, contenente le regole uniformi relative sia al trasporto dei viaggiatori (CIV), che delle

merci (CIM), organicamente riordinate. Le Convenzioni appena esaminate, presentano non solo disposizioni sostanziali intese a regolare determinati aspetti del contratto di trasporto, ma anche norme strumentali, mediante le quali viene delimitato il loro ambito di applicazione in maniera inderogabile e necessaria, e soprattutto indipendentemente dalle normative nazionali dei singoli Stati (Tonolo 1994, 829 ss.; Carbone e Ivaldi 2000, 106).

Infine, anche in ordine alle obbligazioni derivanti dagli **effetti cambiari**, l'esclusione prevista dall'art. 1.2., lett. c) della Convenzione di Roma e dall'art. 1.2., lett. d) del Regolamento 593/2008 non potrà essere superata per effetto del richiamo "in ogni caso" a tale disciplina (Damascelli 1997, 84; Malatesta 1992, 888). In questi casi dovrà infatti essere applicata, a titolo di *lex specialis*, la disciplina prevista dalla Convenzione di Ginevra del 7.6.1930 sui conflitti di legge in materia di cambiale e vaglia cambiario, e dalla Convenzione di Ginevra del 19.3.1931 sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, richiamate "in ogni caso" dall'art. 59.

8. Il coordinamento con gli atti emanati dalle istituzioni comunitarie

Il coordinamento tra la disciplina delle obbligazioni contrattuali contenuta nella Convenzione di Roma e dal Regolamento Roma I e quella prevista da atti delle Comunità europee o da norme nazionali emanate in esecuzione di essi non è regolato dall'art. 57, ma dalla disposizione **analoga** della Convenzione di Roma (art. 20), e del Regolamento Roma I (art. 23), secondo cui la disciplina dagli stessi prevista non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento comunitario che, con riferimento a settori specifici, disciplinano i conflitti di leggi in materia di obbligazioni contrattuali.

Si è ipotizzata così la restrizione dell'applicazione della Convenzione di Roma, ai sensi dell'art. 57, ad es. in tema di contratti di **assicurazione** relativi a rischi localizzati nel territorio di Stati membri della Comunità europea (art. 1, d.lgs. 174/1995), e di **contratti di consumo** (Benedettelli 1996, 1380 ss.; Friggessi di Rattalma 1996, 20 ss.; Treves 1996, 282; Damascelli 1997, 92 s.) per la presenza di numerosi atti comunitari.

Si tratta, in generale, di un problema complesso, per il quale non è possibile individuare una soluzione di carattere generale.

9. La riserva relativa alle conseguenze della nullità del contratto

Il richiamo dell'art. 57 implica il rispetto della **riserva** che lo Stato italiano ha apposto all'art. 10.1., lett. e) della Convenzione, in base a quanto prevede il suo art. 22, per non ricondurre alla *lex contractus* le conseguenze della **nullità**

del contratto, in considerazione della qualificazione extracontrattuale della materia delle conseguenze della nullità del contratto, diffusa nel nostro come in altri ordinamenti. L'interpretazione del richiamo contenuto nell'art. 57 come rinvio mobile e globale alla Convenzione di Roma (v. *supra*, par. 3), analogamente a quanto già osservato in relazione all'art. 45 per la Convenzione de L'Aja del 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, non consente conclusioni diverse ed implica dunque che il regime convenzionale si applichi nei contenuti accettati dallo Stato italiano all'atto della ratifica (Pocar 1996b, 49; Treves 1996, 280).

La sostituzione della Convenzione con la disciplina regolamentare di efficacia diretta, prevalente nella materia coperta sulle norme interne, fa venir meno l'operatività della riserva opposta al regime convenzionale e sottopone alla legge del contratto anche le conseguenze della sua eventuale nullità.

10. Soluzione delle questioni generali

Quanto alle questioni generali, che l'interprete si trova ad affrontare nella disciplina delle fattispecie cui il Regolamento Roma I si applica, è sicura l'operatività delle disposizioni generali del Regolamento per la valenza normativa dello stesso. Tra l'altro, tale soluzione, già suggerita con riguardo alla Convenzione di Roma come richiamata dall'art. 57 (Davi 1994, 78; Benedettelli 1996, 1387; Migliorino 1996, 504 ss., Picone 1998, 143 ss.), consente di realizzare in maniera più efficace l'**omogeneità** della disciplina internazionale-privatistica delle obbligazioni contrattuali.

Si ritiene peraltro di poter estendere tale conclusione alla generalità dei problemi interpretativi che possono scaturire dall'applicazione delle norme del **Regolamento Roma I**, ad es. relativamente alle norme di applicazione necessaria (art. 9), al limite dell'ordine pubblico (art. 21), al richiamo di ordinamenti plurilegislativi, ecc. (art. 22).

Le norme del sistema italiano di diritto internazionale privato potranno comunque integrare la disciplina convenzionale di tali questioni nelle ipotesi in cui quest'ultima non contenga disposizioni particolari: si pensi ad es. all'applicabilità dell'art. 14, 1° co., relativamente all'accertamento della legge straniera, oppure alla determinazione delle conseguenze derivanti dall'operatività del limite dell'ordine pubblico, in base all'art. 16, 2° co. La prevalenza delle norme del Regolamento nella soluzione delle questioni generali dovrà infine orientare anche l'applicazione eventuale delle norme "integrative" della l. 218/1995, evitando ad es. il richiamo a disposizioni non conformi a tale obiettivo, in quanto ispirate da considerazioni nazionalistiche, quali ad es. l'art. 19, 2° co.